

Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Fallimentare, Decreto di rigetto del 14 aprile 2022

Sono soggette a fallimento le associazioni sportive dilettantistiche che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività d'impresa commerciale. In assenza di tali requisiti non risulta provata la qualità di imprenditore commerciale, pertanto non può procedersi all'applicazione della legge fallimentare.

ABSTRACT: Based on a consolidated jurisprudential orientation, and according to which an amateur sports association can be considered a commercial entrepreneur, and therefore subject to bankruptcy, only where the business activity prevails with respect to the institutional purpose of the body, the Court of Rieti rejected the bankruptcy petition made by two workers. However, the aforementioned orientation and the argumentative sequence developed by the Rieti court do not appear to be current, because they present dissonances with respect to corporate regulations. The purpose of this contribution is to provide a legal reconstruction of the underlying institutions, also due to the latest changes made with the Crisis and Insolvency Code, so as to assess whether the aforementioned orientation is still valid, or if the time has come to initiate a path of change.

Basandosi su di un consolidato orientamento giurisprudenziale, e secondo cui un'associazione sportiva dilettantistica può essere considerata un imprenditore commerciale, e quindi soggetta al fallimento, solo laddove l'attività d'impresa sia prevalente rispetto allo scopo istituzionale dell'ente, il Tribunale di Rieti ha respinto l'istanza di fallimento avanzata da due lavoratori. Tuttavia, l'orientamento richiamato e la sequenza argomentativa sviluppata dalla corte reatina, non paiono essere attuali, perchè presentano delle dissonanze rispetto alla normativa in tema d'impresa. Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una ricostruzione giuridica degli istituti sottesi, anche in ragione delle ultime modifiche intervenute con il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, così da valutare se il citato orientamento si presenti ancora valido, oppure sia giunto il momento di dare avvio ad un percorso di cambiamento.

Keywords: *Amateur sports association – insolvency – commercial enterprise – European Union – Tax subjectivity.*

Associazione sportiva dilettantistica – insolvenza – impresa commerciale – Unione Europea – Soggettività tributaria.

**QUANDO È POSSIBILE CONSIDERARE UN'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA NON RICONOSCIUTA COME IMPRESA
COMMERCIALE?**

di *Giuseppe Silvestro**

* Avvocato, Giurista d'Impresa, Dottore di Ricerca e Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l'Università degli studi di Salerno, E-mail: avvg@giuseppesilvestro.com.

Sommario: 1. Premessa: il contenuto del Decreto di rigetto – 2. Le colonne portanti dell'orientamento consolidato. Breve analisi delle pronunce richiamate – 3. La norma capofila in tema d'impresa: l'art. 2082 c.c.– 4. (Segue) La neutralità dell'attività e la capacità di adeguamento della norma – 5. L'influenza tributaria sul requisito della prevalenza. Le ragioni del favor – 6. (Segue) L'insufficienza dei soli fini istituzionali per beneficiare della decommercializzazione delle attività. L'esigenza di una verifica circostanziata – 7. Le novità introdotte con il Codice della Crisi e dell'insolvenza. Un nuovo termine di confronto – 8. Considerazioni finali